

Regolamento

del governo del Land dell'Alta Austria recante modifica del regolamento sull'ingegneria delle costruzioni dell'Alta Austria del 2013

(modifica del regolamento sull'ingegneria delle costruzioni dell'Alta Austria del 2025)

Sulla base della sez. 86 della legge sull'ingegneria delle costruzioni dell'Alta Austria del 2013, Gazzetta delle leggi del Land (LGBl.) n. 35/2013, quale modificata dalla legge del Land LGBl. n. 21/2025, nonché della sez. 29, paragrafo 4, del Codice edilizio dell'Alta Austria del 1994, LGBl. n. 66/1994, quale modificato dalla legge del Land LGBl. n. 21/2025, si dispone con il presente atto quanto segue:

Articolo I

Il regolamento sull'ingegneria delle costruzioni dell'Alta Austria del 2013, LGBl. n. 36/2013, quale modificato dal regolamento LGBl. n. 17/2024, è modificato come segue:

1. La sez. 1, compreso il suo titolo, recita come segue:

«Sez. 1

Tenuta meccanica e stabilità

I requisiti di cui alla sez. 4 della legge sull'ingegneria delle costruzioni dell'Alta Austria del 2013 sono soddisfatti se sono adempiute le seguenti direttive dell'Istituto austriaco d'ingegneria delle costruzioni:

1. direttiva 1 "Tenuta meccanica e stabilità" del maggio 2023;
2. orientamento "Determinazione della capacità portante e idoneità all'uso delle strutture in essere" del maggio 2023.»

2. Alla sez. 2, paragrafo 1, alla sez. 3, paragrafo 1, alla sez. 4, paragrafo 1, e alla sez. 14, paragrafo 1, il testo «aprile 2019» è sostituito dal testo «maggio 2023».

3. Alla sez. 2, paragrafo 2, comma 2, le parole «si applicano i punti da 4.1 a 4.6» sono sostituite dalle parole «si applica il punto 4».

4. Alla sez. 4, paragrafo 2, comma 2, il sito web [«http://www.bmdw.gv.at»](http://www.bmdw.gv.at) è sostituito dal sito web [«http://www.bmaw.gv.at»](http://www.bmaw.gv.at).

5. Alla sez. 4, paragrafo 2, il seguente comma 3 bis è inserito dopo il comma 3:

«3 bis. Non si applica il punto 2.4.2.»

6. La sez. 5, compreso il suo titolo, recita come segue:

**«Sez. 5
Isolamento acustico**

(1) Le disposizioni di cui alle sezioni da 32 a 34 della legge sull'ingegneria delle costruzioni dell'Alta Austria del 2013 sono soddisfatte se, fatto salvo il paragrafo 2, è adempiuta la direttiva 5 dell'Istituto austriaco d'ingegneria delle costruzioni sull'"Isolamento acustico" del maggio 2023.

(2) Si applica la direttiva di cui al paragrafo 1, ad eccezione del punto 5. Restano invariate le disposizioni della legge sulla gestione dell'inquinamento e sulla tecnologia energetica dell'Alta Austria del 2002.»

7. Alla sez. 8, paragrafo 2, il riferimento «BGBl. I n. 100/2018» è sostituito dal riferimento «BGBl. I n. 56/2024».

8. Alla sez. 9, paragrafo 1, è soppresso il brano «Fax: +43/1/533 64 23,».

9. La sez. 9, paragrafo 2, recita come segue:

«2 Con il presente atto si dichiarano vincolanti i documenti "Direttive OIB – Definizioni" e "Direttive OIB – Norme citate e altre regolamentazioni tecniche" dell'Istituto austriaco d'ingegneria delle costruzioni, del maggio 2023, che sono pertinenti alle direttive di cui alle sezioni da 1 a 5. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.»

10. Alla sez. 9, dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo 3:

«3 Con il presente atto si dichiarano vincolanti i documenti "Direttive OIB – Definizioni" e "Direttive OIB – Norme citate e altre regolamentazioni tecniche" dell'Istituto austriaco d'ingegneria delle costruzioni, dell'aprile 2019, che sono pertinenti alla direttiva di cui alla sezione 6. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.»

11. La sez. 16, paragrafo 2, comma 1, recita:

«1. Abitazioni (ad eccezione degli edifici residenziali ogni 60 m² della aventi non più di tre abitazioni – Sez. 44, paragrafo 1, superficie coperta della legge sull'ingegneria delle costruzioni dell'Alta utile totale di tutte le Austria del 2013) unità abitative»

12. Alla sez. 19, sono soppresse le parole «parcheggi coperti superiori ai 100 m² per veicoli a motore».

13. Alla sez. 21, paragrafo 3, comma 6, i riferimenti «Sez. 25, paragrafo 1, comma 1, lettera b) e «Sez. 25, paragrafo 1, comma 1, lettera c)» sono sostituiti in ciascun caso dal riferimento «Sez. 24 bis».

Articolo II

(1) Il presente regolamento entra in vigore il

(2) Il presente regolamento è stato oggetto di una procedura di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (testo codificato), GU L 241 del 17.9.2015, pagg. 1 e seguenti.

Per il governo del Land dell'Alta Austria:

Il rappresentante vicario del governatore del Land